



AIS Marche

Associazione Italiana Sommelier Marche



SCHEMA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

AMAP e AIS

Per la definizione della guida "Le Marche nel bicchiere" e attività divulgative e sperimentali - biennio 2023 e 2024

TRA

L'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca", con sede legale in Osimo (AN), Via Industria n. 1, C.F. 01491360424 e , con sede legale Via dell'Industria 1 Osimo (AN) rappresentata dal Dott. Andrea Bordoni , in qualità di Direttore dell'AMAP domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente,

E

Associazione Italiana Sommelier Marche (di seguito AIS - Marche) – con sede in Fermo -FM-, C.da Molini di Fermo - 44, Partita IVA 02221200427, nella persona di Stefano Isidori, Presidente, nato a Fermo il 31.05.1965 e residente a Fermo-FM-, C.da Molini di Fermo – 44;

PREMESSO CHE:

- è stato stipulato un protocollo di intesa tra AMAP e AIS-Marche "Per consolidare Sviluppare e valorizzare le politiche agricole di qualità promuovere le produzioni locali e una cultura dell'alimentazione";
- il protocollo di intesa ha validità fino al 31.12.2024 e potrà essere rinnovato mediante ulteriore atto tra le parti;
- il protocollo di intesa prevede, attraverso l'impegno di AMAP e AIS-Marche le seguenti finalità:

- avviare iniziative per il sostegno e lo sviluppo di rapporti più diretti tra produttori e consumatori;
- sviluppare i progetti in difesa delle produzioni regionali;
- concertare piani di comunicazione che siano efficaci sul territorio nazionale e intraprendere iniziative per l'incremento della penetrazione nei mercati esteri, nonché per il consolidamento delle posizioni già acquisite in taluni di essi;
- produrre contenuti mediante pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico che supportino le iniziative commerciali testé descritte; tali pubblicazioni resteranno proprietà intellettuale degli autori, ma potranno essere liberamente divulgate dagli Enti firmatari del presente protocollo;
- collaborare nell'organizzazione di eventi per la diffusione delle conoscenze relative alle produzioni locali, tradizionali e della biodiversità;
- diffondere la conoscenza delle produzioni attraverso l'educazione alimentare nei confronti dei consumatori ed in particolare dei giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, in considerazione del fatto che AIS Italia "promuove, anche in sede legislativa, l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore" art. 3 Statuto Nazionale.
- il protocollo di intesa all'art. 3 prevede che le collaborazioni che possono essere svolte, verranno di volta in volta stabilite tra le parti e potranno essere realizzate a titolo gratuito o con oneri concordati tra le parti;
- per tali collaborazioni, che all'art. 4 del protocollo di intesa sono definite anche progetti specifici, saranno individuati dei referenti tecnici sia da parte di AMAP che da parte di AIS-Marche, i quali si dovranno coordinare con i responsabili dell'attuazione del protocollo di intesa, Andrea Bordoni

Direttore dell'AMAP e Stefano Isidori Presidente AIS-Marche, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

- Che il protocollo di intesa e presente collaborazione è coerente con le funzioni previste dalla Legge Regionale n. 11 del 12.05.2022 di “trasformazione dell’ASSAM nell’Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca “Marche Agricoltura Pesca” all’Art. 2 comma 5 dove si rileva che : “L’agenzia può svolgere nelle materie di propria competenza attività a favore di Enti Pubblici o privati sulla base di specifici accordi e convenzioni”.

CONSIDERATO CHE

- entrambe le Parti, attraverso la sottoscrizione del Protocollo di intesa, si sono dichiarate disponibili ad instaurare un rapporto di collaborazione sui temi di interesse comune da rendere applicativo attraverso la stipula di collaborazioni;
- la presente collaborazione è coerente con le finalità delle parti sopra richiamate;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse e i considerata sopra riportate, costituiscono parte integrante della presente collaborazione.

Art. 2 – Finalità della collaborazione

AMAP e AIS-Marche con la presente collaborazione intendono rafforzare soprattutto il comune interesse, previsto nel protocollo di intesa, riconducibile a promuovere una educazione e una cultura alimentare dei cittadini, a partire da interventi rivolti ai consumatori, ai ristoratori al fine di valorizzare il patrimonio agroalimentare regionale e gli aspetti salutistici legati al cibo;

Tra le finalità riportate all’art. 2 del protocollo la collaborazione intende rafforzare:

- la produzione di contenuti mediante pubblicazioni a carattere divulgativo e scientifico che supportino le iniziative commerciali testé descritte; tali pubblicazioni resteranno proprietà intellettuale degli autori, ma potranno essere liberamente divulgate dagli Enti firmatari del presente protocollo;
- la diffusione della conoscenza delle produzioni attraverso l'educazione alimentare nei confronti dei consumatori ed in particolare dei giovani, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, in considerazione del fatto che AIS Italia "promuove, anche in sede legislativa, l'introduzione della propria didattica nelle scuole di settore" art. 3 Statuto Nazionale.

Art. 3 – Responsabili e Referenti della collaborazione

I referenti del presente accordo di collaborazione sono Fausto Ricci per l'AMAP e Vincenzo Torelli per l'AIS-Marche. I referenti si dovranno coordinare con i responsabili del protocollo di intesa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati garantendo l'aggiornamento sullo stato delle attività.

Art. 4 – Impegni reciproci

Tenendo conto dei tempi di esecuzione, per la realizzazione delle attività da svolgere in collaborazione, le parti concordano gli obiettivi, le modalità operative, le risorse umane e materiali eventualmente necessarie, ognuna per le proprie competenze e professionalità, nonché la condivisione dei materiali per lo svolgimento delle attività secondo quanto riportato all'art.5.

L'AMAP relativamente agli ambiti di attività della presente collaborazione attuativa oggetto di collaborazione si impegna attraverso il proprio personale e le proprie strutture a:

- garantire la piena collaborazione e la logistica per gli ambiti di attività previsti promuovendo e assicurando il confronto diretto dei dipendenti AMAP con i

dipendenti AIS coinvolti nelle diverse attività;

- rendere fruibili all'AIS-Marche tutte le informazioni in proprio possesso per lo svolgimento delle attività e condividere i risultati ottenuti e utilizzabili per le rispettive finalità;

- concedere a AIS-Marche l'uso di adeguati spazi lavorativi presso la sede dell'AMAP al fine di una migliore organizzazione delle attività di collaborazione in presenza.

L'AIS- Marche relativamente agli ambiti di attività della collaborazione si impegna attraverso il proprio personale e le proprie strutture a:

- garantire il supporto per la realizzazione di materiale divulgativo favorendo la conoscenza delle attività istituzionali dell'AMAP attraverso il rapporto diretto con i tecnici dell'Agenzia individuati per specifiche competenze;
- partecipare alle riunioni organizzate dall'AMAP per le attività di pianificazione editoriale e attività sensoriali sui campioni messi a disposizione da AMAP, mettendo a disposizione le proprie competenze;
- mettere a disposizione di AMAP n. 200 copie per edizione 2024 e 2025 della guida "Le Marche nel bicchiere".

In ogni caso, le attività previste nel presente convenzione verranno espletate, nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento delle due Parti.

Art. 5 - Attività e disciplina delle modalità operative della collaborazione

L'attività di seguito descritta, è funzionale agli obiettivi di entrambe le parti e sono riconducibili a:

- collaborazione per le guide AIS -Marche "Le marche nel bicchiere" edizione 2024 e edizione 2025 con la presenza di inserti dedicati ad attività svolte da AMAP con particolare riferimento, nell'ambito della biodiversità agli oli

monovarietali e olivi monumentali, e analisi andamenti climatici ultimo quinquennio;

- collaborazioni per la rivista Sommeliers Marche Magazine con la presenza di articoli sulle attività AMAP con particolare riferimento alla valorizzazione delle produzioni regionali (esempio tartuficoltura) e progetti sperimentali attinenti il settore enologico come ad esempio il progetto "vitigni resistenti" e comunque altre attività che possono riscontrare interesse delle parti e definite di comune accordo;
- eventuale attività di valutazione sensoriale coordinata e condivisa da AMAP e AIS_Marche per campioni di microvinificazione prodotti da AMAP le cui risultanze possono essere oggetto di pubblicazioni specifiche delle rispettive parti previa autorizzazione;

Art. 6 – Tutela dei marchi e clausola di esclusività

Le Parti dichiarano di astenersi dallo svolgere attività tali da danneggiare direttamente o indirettamente il reciproco marchio e i relativi prodotti. Nel caso di violazione di tali impegni, ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere il presente accordo, fatto salvo ogni ulteriore diritto e azione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i rispettivi marchi "AMAP" e "AIS Marche" non potranno essere in nessun caso utilizzati per qualsiasi scopo, che non sia quello della realizzazione della guida esempio "Le Marche nel bicchiere"

Non è consentito l'uso dei marchi per attività commerciali e per qualsiasi attività non preventivamente concordata, così come previsto dal protocollo d'intesa.

Art. 7 - Durata, modifiche, proroghe e procedura di rinnovo

La presente collaborazione entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti, con scadenza al 31.12.2024

Qualsiasi modifica della presente collaborazione, così come il rinnovo della stessa, dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti.

In caso di rinnovo si procedere a definizione e stipula di nuova collaborazione previo rinnovo protocollo di intesa in scadenza al 31.12.2024.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Qualora circostanze, indipendenti ed esterne alla volontà degli enti, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, può esserne prevista la sospensione tramite verbale sottoscritto tra le parti.

Art. 8 – Oneri finanziari

Le eventuali spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste all'art. 5 della presente collaborazione saranno a carico rispettivamente di AMAP e AIS-Marche e non daranno luogo a oneri finanziari tra le parti.

Art. 9 - Copertura assicurativa

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività della presente Convenzione gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 10 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti fanno presente che il proprio personale è informato sui regolamenti disciplinari e di sicurezza vigenti nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del proprio

personale e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, che in ragione delle attività specificamente svolte, presso le rispettive sedi/strutture del CREA e dell'AMAP, è esposto a rischi.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 12 – Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzione con un preavviso di 30 gg. solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC.

Il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 13 – Disciplina delle controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa sorgere per effetto della presente convenzione.

Qualora taluna controversia sorta relativamente all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione non si riesca a definirla in via stragiudiziale, la stessa sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133,

comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 14 – Norme applicabili

La presente collaborazione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 15 – Comunicazioni

Per eventuali comunicazioni inerenti alla presente Convenzione le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono:

per l'AMAP : marcheagricolturapesca.pec@emarche.it

per il AIS-Marche: pb@pec.crea.gov.it.

La variazione dei recapiti indicati dovrà essere tempestivamente comunicata alla controparte.

Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si considerano validamente effettuate.

Art. 16 - Oneri fiscali

La presente Convenzione, costituita da un unico originale elettronico, sottoscritta dalle parti in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86.

Le spese di registrazione sono a carico di AIS_Marche Ai sensi del D.P.R. 642/1972, le spese di bollo del presente atto sono pari a Euro 48,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'AMAP

Il Direttore Andrea Bordoni

